

REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2001 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2001

relativo alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 6 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽³⁾, le parti hanno negoziato un quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo suddetto, destinato ad entrare in vigore alla fine del periodo di applicazione del terzo protocollo.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 13 settembre 2000 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (3) Grazie al nuovo protocollo, i pescatori della Comunità fruiranno di possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

- (4) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo, allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2001.

Per il Consiglio

il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 186.

⁽²⁾ Parere reso il 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.